

**ASPETTI GIURIDICI DELLA
VIOLENZA DI GENERE.
AMBITO CIVILE E PENALE
NEI PERCORSI LEGALI DEL
CENTRO ANTIVIOLENZA**

Avv. Deborah Bordoni

PERCORSO LEGALE

- Quando la prima consulenza?
- Preparazione della prima consulenza
- Accompagnamento
- Confronto esiti prima consulenza



DATI 2009- 2010

○ 2009:

- Consulenze legali 69 (37 I; 32 M)
- Percorso legale 35 (15 I; 20M)
- 116 donne non hanno sporto denunce o querele
- Il 19% richiede informazioni legali nel corso della prima telefonata

○ 2010:

- Consulenza legale 71 (40 I; 31M)
- Percorso legale 36 (15I; 21M)
- 159 donne non hanno sporto denunce o querele
- Il 18% richiede informazioni legali nel corso della prima telefonata



SEPARAZIONE

CONSENSUALE

- Accordo tra i coniugi su tutti gli aspetti della separazione
- Forma più vantaggiosa
- Iter snello
- Difficile applicazione in casi di violenza

GIUDIZIALE

- Iter complesso
- Tempi lunghi
- Provvedimenti provvisori
- Richiesta di addebito



CASI DI ADDEBITO

- Violazione del dovere di fedeltà
- Violazione degli obblighi di assistenza
- Violazione dell'obbligo di coabitazione
- Violenza familiare: giurisprudenza stabilisce che se la violenza è tale da determinare l'intollerabilità della convivenza allora può essere accolta la richiesta di addebito



CONSEGUENZE DELL'ADDEBITO

PERDITA DEL DIRITTO AL MANTENIMENTO

Il coniuge a cui viene
addebitata la
separazione perde il
diritto al
mantenimento
- ad eccezione degli
alimenti -

PERDITA DI DIRITTI SUCCESSORI

Il coniuge a cui viene
addebitata la
separazione perde il
diritto successorio
- ad eccezione
dell'assegno vitalizio -



ADDEBITO E RISARCIMENTO

La pronuncia di addebito della separazione può accompagnarsi ad una condanna al risarcimento del danno causato al coniuge.

L'entità di tale danno viene stabilita dal giudice.



SEPARAZIONE E RAPPORTI CON I FIGLI

Affidamento

- Il giudice nel pronunciare la separazione o nell'omologare la separazione consensuale deve stabilire il regime di affidamento del figlio

Collocamento e visite

- Il giudice deve stabilire presso quale genitore il figlio viene collocato
- Il giudice deve regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario

Mantenimento

- Il giudice deve stabilire l'entità del contributo per il mantenimento dei figli



AFFIDAMENTO CONDIVISO

LEGGE N°. 54 DEL 2006

PUNTO DI VISTA TERMINOLOGICO:

Compartecipazione dei genitori nei compiti di cura e istruzione dei figli

PUNTO DI VISTA GIURIDICO:

Esercizio in capo ad entrambi i genitori della potestà genitoriale



MOTIVAZIONE ALLA BASE DELLA LEGGE 54/2006

- Necessità di ampliare il ruolo genitoriale del padre
- Evitare di utilizzare i minori come merce di scambio
- Adeguarsi alla normativa europea



VANTAGGI E LIMITI DELL'AFFIDO CONDIVISO

VANTAGGI

- Miglioramento della qualità delle relazioni fra i genitori
- Aumento del coinvolgimento dei padri
- Nei minori favorisce il mantenimento di relazioni stabili e continuative con entrambi i genitori
- Riduzione dei vissuti di abbandono
- Diminuzione del fenomeno dell'alienazione genitoriale

LIMITI

- Se imposto non è funzionale nei casi di elevata conflittualità
- Fallimentare nei casi di comportamenti pregiudizievoli tenuti da un coniuge nei confronti dell'altro



ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

APPLICAZIONE

- Conflittualità tra i coniugi
- In caso di accordo tra i coniugi sulla scelta dell'affidamento esclusivo

ESCLUSIONE

- Inidoneità genitoriale accertata
- Omessa corresponsione del mantenimento
- Discontinuità nel diritto di visita



ORDINI DI ALLONTANAMENTO LEGGE 154 DEL 2001

AMBITO CIVILE

Ipotesi in cui a prescindere dall'integrazione di un reato si sono verificati episodi di violenza e sussistono i requisiti previsti dall'art.342 bis codice civile

AMBITO PENALE

Ipotesi in cui è pendente un procedimento penale – fase di indagini preliminari o dibattimento – e sussistano ragioni di urgenza e necessità



ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

ART.342 BIS C.C.

“Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, -qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio -, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter”.



REQUISITI




CONDOTTA
ILLECITA

PREGIUDIZIO

CONVIVENZA

CONDOTTA ILLECITA



CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE

INTEGRITA'
FISICA E
MORALE

- ATTI DI VIOLENZA CHE INCIDONO SUL CORPO
- ATTI DI VIOLENZA CHE INCIDONO SULLA SFERA PSICHICA

LIBERTA'
PERSONALE

- ILLECITA INTROMISSIONE NELLA SFERA PRIVATA DEI COMPORTAMENTI E DELLE SCELTE INDIVIDUALI



CONVIVENZA

Dettato normativo

Gli ordini di protezione possono essere concessi in situazioni di abuso poste in essere da conviventi

Giurisprudenza


Ordine di allontanamento può essere concesso anche se non c'è convivenza intesa come coabitazione (divorzio)



CONTENUTO DELL'ORDINE DI PROTEZIONE

ARTICOLO 342 TER C.C.

“ Il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”



CONTENUTO DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO


CESSAZIONE DELLA CONDOTTA E ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE

DIVIETO DI
AVVICINARSI AI
LUOGHI
FREQUENTATI

INTERVENTO DEI
SERVIZI SOCIALI
O ASSOCIAZIONI
A TUTELA DELLE
VITTIME DI
VIOLENZA

PAGAMENTO
DI UN
ASSEGNO A
FAVORE DELLA
VITTIMA E DEI
FIGLI

PROCEDIMENTO



ORDINE DI ALLONTANAMENTO IN AMBITO PENALE

In pendenza di un procedimento penale - in fase di indagine o dibattimentale - il P.M. può chiedere al giudice incaricato, ove ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del soggetto violento



**CONTENUTO
DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO
ART. 282 BIS C.P.P.**

Allontanamento dalla casa familiare

Divieto di fare rientro nella casa familiare e/o di accedervi senza autorizzazione

Divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima

Obbligo di versare un assegno periodico



PRESUPPOSTI

- Pendenza di un procedimento penale
- Solo se si procede per reati gravi oppure per reati tassativamente indicati (violazione degli obblighi di assistenza, violenza sessuale, abuso dei mezzi di correzione, pornografia minorile, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni)
- Sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
- Sussistenza delle esigenze cautelari (ad esempio pericolo di reiterazione del reato)



ORDINI DI ALLONTANAMENTO IN AMBITO MINORILE

ARTICOLO 330 C.C

Decadenza dalla potestà sui figli

Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore



ORDINI DI ALLONTANAMENTO IN AMBITO MINORILE

ARTICOLO 333 C.C

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore:

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento



ARTICOLO 330 C.C.

- Presupposti applicativi:
- Abuso dei poteri
- Violazione dei doveri inerenti la potestà
- Grave pregiudizio quale conseguenza della condotta del genitore

Ambito di applicazione molto ampio perché i presupposti sono solo apparentemente fissati nella norma

(es: disinteresse da un punto di vista materiale e morale tanto da non presentarsi all'udienza)



ESEMPI APPLICATIVI

- Comportamenti ripetutamente aggressivi o vessatori
- Privare il figlio dei mezzi economici necessari per il sostentamento
- Accettare passivamente i comportamenti violenti dell'altro coniuge
- Violenza assistita: “costituiscono maltrattamenti dei minori non solo le violenze nei loro confronti ma anche quelle indirette, usate dal genitore contro l'altro genitore alla presenza dei figli”



ARTICOLO 333 C.C.

- Non determina la decadenza dalla potestà ma solo un affievolimento della stessa
- Presuppone la necessità di un intervento nell'interesse del minore in caso di condotta pregiudizievole del genitore.
- La condotta del genitore è di minor gravità
- Contenuto vario:
 - Si possono invitare i genitori a cessare la condotta pregiudizievole
 - Può disporre divieto di visite
 - Affido dei minori ai Servizi Sociali



DIFFERENZE CON I PROVVEDIMENTI EX ART.342 BIS C.C.

Gli ordini di allontanamento adottati dal Tribunale per i minorenni sono misure **accessorie** ai provvedimenti sulla potestà e possono riguardare direttamente il minore (che può essere allontanato) mentre il provvedimento di cui all'art.342 bis è misura autonoma, provvisoria e direttamente funzionale alla cessazione della condotta violenta



...E in caso di violenza assistita

Si può verificare una
sovrapposizione di competenze
tra il giudice civile e il giudice
minorile



TRIBUNALE PER I MINORENNI

- Organo di giustizia specializzato
- Organo a formazione collegiale
- Organo a composizione mista: due giudici togati (Presidente e Giudice a latere) due giudici onorari (“benemeriti nell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia....che abbiano svolto attività di studio e di lavoro e che dimostrino notevole esperienza e sensibilità in ordine ai problemi dei minori”)



COMPETENZA

CIVILE

Competenza ampia:

- Art.330 c.c.
- Art.333 c.c.
- Affidamento figli naturali e mantenimento
- Adozioni
- Riconoscimenti di paternità

PENALE

Competenza esclusiva per tutti i reati commessi dai minori di età anche se nel frattempo divenuti maggiorenni



ATTIVAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- GENITORI
- PARENTI
- SERVIZI SOCIALI
- P.M.: quest'ultimo a sua volta viene attivato attraverso le “segnalazioni” - comunicazioni che le Forze dell'Ordine o l'Ente locale tramite il proprio Servizio Sociale invia al Tribunale per i Minorenni diretta ad informare di una situazione di pregiudizio, pericolo o abbandono di minore.
La segnalazione implica il successivo intervento dei Servizi Sociali



DOPO LA SEGNALAZIONE

Dopo attivazione il Tribunale per i Minorenni può adottare anche d'ufficio i provvedimenti urgenti senza l'audizione dei genitori rimandandola in secondo momento (ad esempio in caso di abuso). Si tratta di provvedimenti assolutamente provvisori.

- Esempio tipico: allontanamento del genitore abusante o allontanamento del minore abusato -.



REATI IN AMBITO FAMILIARE

I REATI COMMESSI IN AMBITO FAMILIARE SONO
SVARIATI:

- INGIURIE
- MINACCE
- MOLESTIE
- PERCOSSE
- LESIONI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
- VIOLENZA SESSUALE
- VIOLENZA PRIVATA
- OMICIDIO
- STALKING



MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

ARTICOLO 572 C.P.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.



CONFIGURABILITA'

- PIU' CONDOTTE REITERATE NEL TEMPO
- FATTI SINGOLARMENTE LESIVI
DELL'INTEGRITA' FISICA E PSICHICA
- FATTI SINGOLARMENTE NON COSTITUENTI
REATO
- NEL LORO COMPLESSO DETERMINANO
SOPRAFFAZIONE SISTEMATICA E
PROGRAMMATA



REATI IN AMBITO FAMILIARE COMPETENZA

○ TRIBUNALE

- MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA
- VIOLAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA'
- STALKING
- OMICIDIO

○ GIUDICE DI PACE

- MINACCE
- INGIURIE
- PERCOSSE
- LESIONI
- MOLESTIE

